



REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

1. Il comune di Busto Arsizio riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le diverse forme espressive, consentendone il libero esercizio nell'ambito di tutto il territorio comunale, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea. Le arti di strada esulano dalla categoria dei mestieri girovaghi di cui all'art.11 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. E' consentito il libero esercizio delle arti di strada su tutto il territorio comunale, fermo restando che:
 - 3.1 Non sia esercitato contemporaneamente e nello stesso ambito da più di tre persone;
 - 3.2 Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali;
 - 3.3 Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge;
 - 3.4 Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. Per ottenere libere offerte è consentito, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) od anche il posizionamento a terra di analogo contenitore per la durata dell'esibizione.
 - 3.5 Non siano utilizzati, anche per la mera esibizione, animali di qualsiasi specie.
 - 3.6 Non venga esercitato dalle ore 00.00 alle ore 9.00
4. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista, che non può protrarsi oltre il tempo dell'esibizione, è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico, salvo che essa comporti l'uso di strumenti o attrezzature che occupino la pavimentazione per più di tre metri quadrati.
5. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
6. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.
7. La Polizia Locale può, per giustificate e motivate esigenze, vietare in particolari siti o circostanze, l'attività degli artisti di strada.